

LEGGE DI BILANCIO 2021

LAVORO

- [ART. 1, comma 8 Ulteriore detrazione lavoro dipendente e assimilato](#) – pag. 1
- [ART. 1, commi 10-15 Esonero contributivo per l'occupazione giovanile](#) – pag. 1
- [ART. 1, comma 11 Esonero contributivo per l'occupazione giovanile al sud](#) – pag. 2
- [ART. 1, commi 16-19 Assunzione donne](#) – pag. 2
- [ART. 1, commi 20-22 Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti](#) – pag. 2
- [ART. 1, commi 23-24 Rientro al lavoro delle lavoratrici madri](#) – pag. 2
- [ART. 1, commi 29-32 Esonero contributivo INPGI](#) – pag. 2
- [ART. 1, comma 278 Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi](#) – pag. 3
- [ART. 1, comma 279 Rinnovi e proroghe di contratti a termine senza obbligo di causale](#) – pag. 3
- [ART. 1, comma 285 Proroga CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica](#) – pag. 3
- [ART. 1, commi 299-302 Integrazioni salariali COVID-19](#) – pag. 3
- [ART. 1, comma 303 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi](#) – pag. 4
- [ART. 1, comma 305 Lavoratori beneficiari integrazioni salariali COVID-19](#) – pag. 4
- [ART. 1, commi 306-308 Esonero del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione](#) – pag. 4

- [ART. 1, commi 309-311 Divieto di licenziamento](#) – pag. 4

FAMIGLIA E CONSUMATORI

- [ART. 1, comma 25 Congedo paternità anche per morte perinatale](#) – pag. 5
- [ART. 1, commi 336, 339, 340, 345 Pensioni: opzione donna, APE sociale e isopensione](#) – pag. 5
- [ART. 1, comma 362 Assegno natalità – bonus bebè](#) – pag. 5
- [ART. 1, commi 363-364 Congedo paternità](#) – pag. 5
- [ART. 1, commi 365-366 Sostegno alle madri con figli disabili](#) – pag. 5
- [ART. 1, comma 77 Bonus automobili elettriche](#) – pag. 5
- [ART. 1, commi 612-613 Agevolazioni per la connessione Internet](#) – pag. 6
- [ART. 1, commi 614-615 Rottamazione televisori](#) – pag. 6
- [ART. 1, comma 1097 Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici](#) – pag. 6

FISCO E IMPRESE

- [ART. 1, commi 36-37 Sospensione versamenti settore sportivo](#) – pag. 6
- [ART. 1, comma 40 Aliquota al 10% per i piatti di asporto](#) – pag. 6
- [ART. 1, comma 83 Rivalutazione beni di impresa](#) – pag. 7
- [ART. 1, commi 95-96 Finanziamenti agevolati per l'acquisto di attrezzature da parte delle PMI](#) – pag. 7

- [ART. 1, commi 97-103 Imprenditoria femminile](#) – pag. 7
- [ART. 1, commi 109-113 Fondo PMI creative](#) – pag. 7
- [ART. 1, commi 117-123 Credito d'imposta cuochi](#) – pag. 8
- [ART. 1, comma 206 Estensione garanzie SACE](#) – pag. 8
- [ART. 1, comma 207 Sospensione termini cambiali, vaglia cambiari e altri titoli](#) – pag. 8
- [ART. 1, comma 209 Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni](#) – pag. 9
- [ART. 1, comma 213 Sostegno finanziario PMI](#) – pag. 9
- [ART. 1, commi 216-218 Fondo di garanzia PMI](#) – pag. 9
- [ART. 1, comma 266 Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale](#) – pag. 9
- [ART. 1, commi 386-401 Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa](#) – pag. 10
- [ART. 1, comma 608 Bonus pubblicità](#) – pag. 10
- [ART. 1, comma 609 Credito d'imposta edicole](#) – pag. 10
- [ART. 1, commi 1051-1064 Transizione 4.0](#) – pag. 10
- [ART. 1, commi 1064-1065 Modifiche al credito R&S](#) – pag. 11
- [ART. 1, commi 1079-1082 Contrasto alle frodi con utilizzo del plafond IVA](#) – pag. 11
- [ART. 1, commi 1103-1104 Fatturazione elettronica per operazioni stabilite al di fuori dello Stato](#) – pag. 12

- [ART. 1, comma 1105 Proroga divieto emissione fattura elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sts](#) – pag. 12
- [ART. 1, comma 1108 Imposta di bollo su fatture elettroniche](#) – pag. 12

IMMOBILI

- [ART. 1, comma 58 Proroga agevolazioni ristrutturazioni ed efficientamento energetico](#) – pag. 12
- [ART. 1, comma 59 Proroga bonus facciate](#) – pag. 12
- [ART. 1, comma 60 Estensione detrazione alla sostituzione degli impianti elettrogeni di emergenza](#) – pag. 12
- [ART. 1, commi 61-65 Introduzione del bonus idrico](#) – pag. 13
- [ART. 1, comma 66 Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus](#) – pag. 13
- [ART. 1, comma 67 Cessione del credito](#) – pag. 13
- [ART. 1, comma 76 Proroga bonus verde](#) – pag. 13
- [ART. 1, commi 381-384 Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione](#) – pag. 13
- [ART. 1, commi 595-596 Modifica regime locazioni brevi](#) – pag. 13
- [ART. 1, commi 599-601 Esenzione prima rata IMU](#) – pag. 141
- [ART. 1, comma 602 Credito d'imposta locazioni](#) – pag. 14
- [ART. 1, commi 1087-1089 Credito d'imposta sistemi di filtraggio dell'acqua](#) – pag. 14

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322/2020 – S.O. n. 46 – la [L. 178 del 30 dicembre 2020](#), Legge di Bilancio per il 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l'articolo 1, formato da 1150 commi.

Un ampio ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

Scopriamo quindi quali sono le principali novità introdotte su lavoro, fisco e imprese, immobili, famiglia e consumatori.

LAVORO

➤ ART. 1, comma 8_ULTERIORE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

A seguito della modifica apportata con il D.L. 182/2020, si è corretto il contenuto del comma 8, relativo all'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendenti e assimilati, prevista dall'articolo 2, D.L. 3/2020, intervento volto a precisare correttamente la proroga della misura anche per il 2021 e comunque resa strutturale, non essendo più prevista una data di scadenza.

Pertanto, ora la disposizione prevede che, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

➤ ART. 1, COMMI 10-15_ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Con il comma 10, l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, commi 100-105 e 107, L. 205/2017, per il biennio 2021-2022, rendendolo totale e raddoppiandone il limite massimo rispetto al precedente.

In particolare, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate in tale periodo, l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% (fino al 31 dicembre 2020 era pari al 50%), per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (fino al 31 dicembre 2020 era pari a 3.000 euro annui) con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (fino al 31 dicembre 2020 il limite di età era under 35 anni).

Viene modificata, sempre per il biennio 2021-2022, la condizione di accesso prevista dall'articolo 1, comma 104, L. 205/2017: l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Di fatto, il nuovo comma 104 accorpa anche la previsione del comma 105 (che prevedeva un divieto di licenziamento di 6 mesi), non modificata dalla Legge di Bilancio 2021.

Infine, il comma 13 della Legge di Bilancio 2021 prevede che il nuovo esonero totale non si applichi alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, L. 205/2017 (prosecuzione con conferma apprendistato e assunzione di ex studenti già accolti in alternanza scuola lavoro o con apprendistato di 1° e 3° livello).

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, (Temporary Framework COVID-19) e nei limiti e alle condizioni di

cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1, commi 10-13, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, T.fue, all'autorizzazione della Commissione Europea. Rimangono confermate le altre condizioni previste dalla L. 205/2017 e, in particolare, che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, con l'eccezione di eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, e la portabilità del residuo in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato.

- **ART. 1, COMMA 11_ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE AL SUD**
L'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, previsto dal comma 10, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,
- **ART. 1, COMMI 16-19_ASSUNZIONE DONNE**
Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 9-11, L. 92/2021, è riconosciuto nella misura del 100% (in precedenza era pari al 50%) nel limite massimo di importo pari al 6.000 euro annui.
Si specifica, inoltre, che tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
- **ART. 1, COMMI 20-22_ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI**
Viene istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito di tali soggetti e di favorire la ripresa della loro attività, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa.
L'importo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti a Casse professionali obbligatorie, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.
Sono esclusi, ove dovuti, dall'esonero i premi dovuti all'Inail.
I criteri e le modalità per la concessione dell'esonero saranno definiti con uno o più Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.
- **ART. 1, COMMI 23-24_RIENTRO AL LAVORO DELLE LAVORATRICI MADRI**
Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia (Fondo politiche per la famiglia), per l'anno 2021 è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Le modalità di attribuzione delle risorse saranno definite con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- **ART. 1, COMMI 29-32_ESONERO CONTRIBUTIVO INPGI**
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri

contributivi si applicano, salvo diversa previsione di Legge, ai dipendenti iscritti alla Gestione sostitutiva dell'INPGI, con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal D.Lgs. 509/1994, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo D.Lgs.

➤ ART. 1, COMMA 278_TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE IMPRESE IN CRISI

Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44, D.L. 109/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

L'accesso all'ammortizzatore, subordinato al previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

➤ ART. 1, COMMA 279_RINNOVI E PROROGHE DI CONTRATTI A TERMINE SENZA OBBLIGO DI CAUSALE

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine (anche in somministrazione) possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 149, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

➤ ART. 1, COMMA 285_PROROGA CIGS PER RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALE PER IMPRESE CON RILEVANZA ECONOMICA STRATEGICA A LIVELLO REGIONALE

L'intervento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, è prorogato per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

L'ammortizzatore è previsto per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, sino al limite massimo di 12 mesi.

➤ ART. 1, COMMI 299-302_INTEGRAZIONI SALARIALI COVID-19

Si prevede la proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19 per ulteriori 12 settimane dal 1° gennaio 2021.

In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cigo, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd. Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.

Le domande di accesso devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di febbraio 2021. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini indicati sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

➤ **ART. 1, COMMA 303_FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI**

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (ad esempio, Fsba), garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità delle integrazioni COVID-19, ovvero per una durata massima di 12 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

➤ **ART. 1, COMMA 305_LAVORATORI BENEFICIARI INTEGRAZIONI SALARIALI COVID-19**

Gli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui ai commi precedenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza dal 1° gennaio 2021.

➤ **ART. 1, COMMI 306-308_ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE**

Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico ex articolo 3, D.L. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, D.L. 137/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

Per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

➤ **ART. 1, COMMI 309-311_DIVIETO DI LICENZIAMENTO**

Viene prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È, altresì, confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.

Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.L. 22/2015 (NASpl). Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

FAMIGLIA E CONSUMATORI

- **ART. 1, COMMA 25_CONGEDO PATERNITÀ ANCHE PER MORTE PERINATALE**

Il congedo di paternità obbligatorio è previsto anche in caso di morte perinatale. Si rimanda ai successivi commi 363 e 364 per l'estensione del congedo obbligatorio.
- **ART. 1, COMMI 336, 339, 340, 345_PENSIONI: OPZIONE DONNA, APE SOCIALE E ISOPENSIONE**

Il comma 336 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (c.d. Opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto. La norma, modificando l'articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019, prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle donne secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020 - in luogo del 31 dicembre 2019 e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data - un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I commi 339 e 340 prorogano a tutto il 2021 la sperimentazione della c.d. APE sociale, consistente in un'indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. La norma prevede, inoltre, che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale (di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 165, L. 205/2017), si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2021.

Il comma 345 estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzabile con specifici accordi collettivi di secondo livello.
- **ART. 1, COMMA 362_ASSEGNO NATALITÀ - *BONUS BEBÈ***

L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, L. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, L. 160/2019, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
- **ART. 1, COMMI 363-364_CONGEDO PATERNITÀ**

Per il 2021 il congedo di paternità obbligatorio viene esteso a 10 giorni (nel 2020 erano 7), fruibili anche in via non continuativa.

Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

Si ricorda che il comma 25 estende anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di paternità.
- **ART. 1, COMMI 365-366_SOSTEGNO ALLE MADRI CON FIGLI DISABILI**

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Con D.M., da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021, saranno disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa.
- **ART. 1, COMMA 77_BONUS AUTOMOBILI ELETTRICHE**

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, con un prezzo risultante dal

listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell'Iva, è riconosciuto un contributo nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.

Entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto Mise, di concerto con il Mef, sono definite modalità e termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

- **ART. 1, COMMI 612-613_AGEVOLAZIONI PER LA CONNESSIONE INTERNET**
In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line.
- **ART. 1, COMMI 614-615_ROTAMAZIONE TELEVISORI**
Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), L. 205/2017, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.
Con decreto Mise di concerto con il Mef, da adottare entro 45 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità operative e le procedure attuative.
- **ART. 1, COMMA 1097_INCENTIVI ALL'UTILIZZO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI**
Viene modificata la disciplina del c.d. cash back, precisando che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

FISCO E IMPRESE

- **ART. 1, COMMI 36-37_SOSPENSIONE VERSAMENTI SETTORE SPORTIVO**
Viene prevista la sospensione, per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, di:
 - a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
 - b) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
 - c) termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
 - d) termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- **ART. 1, COMMA 40_ALIQUOTA AL 10% PER I PIATTI DI ASPORTO**
Viene precisato che il concetto di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, deve essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche le cessioni

di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

➤ ART. 1, COMMA 83_RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Intervenendo sull'articolo 110, D.L. 104/2020, viene estesa la possibilità di rivalutazione anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

➤ ART. 1, COMMI 95-96_FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'ACQUISTI DI ATTREZZATURE DA PARTE DELLE PMI

Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali previsti dall'articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall'importo, in unica soluzione.

Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro.

Nuova Sabatini

È confermata l'eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi:

- in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento;
- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.

➤ ART. 1, COMMI 97-103_IMPREDITORIA FEMMINILE

Viene istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile. Il Fondo sostiene:

- interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia.
- programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione Europea e nazionale.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, è determinata la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.

➤ ART. 1, COMMI 109-113_FONDO PMI CREATIVE

Viene istituito il Fondo per le pmi creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per settore creativo si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative. Le risorse sono utilizzate per:

- promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;

- sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Con decreto Mise, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni attuative, comprese quelle relative:

- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo;
- b) all'individuazione dei codici Ateco che classificano le attività dei settori;
- c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici

➤ ART. 1, COMMI 117-123_CREDITO D'IMPOSTA CUOCHI

Viene introdotto, per gli esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% del costo delle spese:

- per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero
- per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Le spese ammissibili sono quelle per:

- a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito, inoltre, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con decreto Mise, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020.

➤ ART. 1, COMMA 206_ESTENSIONE GARANZIE SACE

Le garanzie SACE come previste dall'articolo 1, D.L. 23/2020, vengono estese al 30 giugno 2021; inoltre, viene esteso l'ambito di utilizzo del finanziamento che può essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

➤ ART. 1, COMMA 207_SOSPENSIONE TERMINI CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI E ALTRI TITOLI

Viene previsto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11, D.L. 23/2020.

I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Infine, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

➤ ART. 1, COMMA 209_MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Introducendo il nuovo articolo 1. Bis. 1, D.L. 23/2020, viene previsto che, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, SACE rilascia le garanzie previste dal precedente articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), sempre del D.L. 23/2020, e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, L. 662/1996, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base di unità lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle presenti garanzie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, D.L. 23/2020 e si provvede ai sensi della procedura semplificata.

➤ ART. 1, COMMA 213_SOSTEGNO FINANZIARIO PMI

Viene esteso, fino al 30 giugno 2021, il sostegno finanziario previsto dall'articolo 56, D.L. 18/2020 e dall'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, alle società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia e società disciplinate dal D.lgs. 385/1995 (Tub), identificate dal codice Ateco K 66.21.00.

➤ ART. 1, COMMI 216-218_FONDO DI GARANZIA PMI

I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), D. L. 23/2020, dal 1° gennaio 2021, possono avere durata fino a 15 anni. Il soggetto beneficiario dei suddetti finanziamenti già concessi al 1° gennaio 2021, può chiedere il prolungamento della durata fino a un massimo di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendi Stato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Infine, viene modificato il tasso di interesse che non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendi Stato) con durata analoga al finanziamento.

➤ ART. 1, COMMA 266_DEROGHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

Viene integralmente sostituito l'articolo 6, D.L. 23/2020 prevedendo che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5, e 6 e 2482-ter, cod. civ. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n.4), e 2545-duodecies, cod. civ..

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 di cui agli articoli 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, cod. civ., è posticipato al quinto esercizio successivo. A tal fine, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui sopra. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ.. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ..

Le perdite devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

- **ART. 1, COMMI 386-401_INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA**
 In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, viene istituita l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, Tuir.
 L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
 La domanda è presentata all'Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.
 L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
 L'importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
 La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
 La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
 Per far fronte agli oneri derivanti è aumentata, per i soggetti percettori, l'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, L. 449/1997 dello 0,26% nel 2021 e 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

- **ART. 1, COMMA 608_BONUS PUBBLICITÀ**
 Per mezzo del nuovo comma 1- quarter dell'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

- **ART. 1, COMMA 609_CREDITO D'IMPOSTA EDICOLE**
 L'incentivo fiscale è rivolto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

- **ART. 1, COMMI 1051-1064_TRANSIZIONE 4.0**
 Viene riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono ammessi all'agevolazione anche gli esercenti arti e professioni limitatamente ai beni diversi da quelli di cui all'allegato A e B alla L. 232/2016.
 L'investimento deve essere fatto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
 Gli investimenti agevolabili sono quelli in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.
 1) Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021
 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
 a) 50% del costo, per "Beni Materiali 4.0"(interconnessi) con quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- b) 30% del costo, per “Beni Materiali 4.0” con quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- c) 10% del costo, per “Beni Materiali 4.0 ” con quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
- d) 20% del costo, per “Beni Immateriali 4.0 ”;
- e) 10% del costo per beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’Allegato A;

2) Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022

il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

- a) 40% del costo, per “Beni Materiali 4.0”(interconnessi) con quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- b) 20% del costo, per “Beni Materiali 4.0” con quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- c) 10% del costo, per “Beni Materiali 4.0 ” con quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
- d) 6% del costo, per “Beni Immateriali 4.0 ”;
- e) 6% del costo per beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’Allegato A.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o di avvenuta interconnessione e non concorre alla formazione del reddito.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi. Le fatture e gli altri documenti relativi l’acquisizione devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative. Per gli investimenti in beni materiali 4.0 e Immateriali (ricompresi nell’allegato A e B) sarà necessario produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

➤ ART. 1, COMMI 1064-1065_MODIFICHE AL CREDITO R&S

Viene prorogato a tutto il 2022, il credito d’imposta c.d. R&A, riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.

Sono ammesse al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili:

- a) Le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari;
- b) Le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca;
- c) Le spese per contratti di ricerca extra muros;
- d) Le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- e) Le spese per servizi di consulenza e servizi inerenti alle attività di R&S;
- f) Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

- Nella misura del 20% per attività di R&S;
- Nella misura del 10% per attività di innovazione tecnologica;
- Nella misura del 6% per le attività di design e ideazione estetica;
- Nella misura del 15 per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati.

➤ ART. 1, COMMI 1079-1082_CONTRASTO ALLE FRODI CON UTILIZZO DEL PLAFOND IVA

Al fine di contrastare le frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l’Amministrazione finanziaria effettua analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 1,

comma 1, lettera a), D.L. 746/1983. Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sdl inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

➤ ART. 1, COMMI 1103-1104_FATTURAZIONE ELETTRONICA PER OPERAZIONI STABILITI AL DI FUORI DELLO STATO

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, le fatture sono trasmesse telematicamente utilizzando il Sdl.

Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Inoltre, viene previsto che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.

➤ ART. 1, COMMA 1105_PROROGA DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PER I SOGGETTI CHE INVIANO I DATI AL STS (Sistema Tessera Sanitaria)

Viene prorogato al 2021 la previsione per cui i soggetti tenuti all'invio dei dati Sts ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

➤ ART. 1, COMMA 1108_IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Viene previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il SDL, è obbligatorio in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

IMMOBILI

➤ ART. 1, COMMA 58_PROROGA AGEVOLAZIONI RISTRUTTURAZIONI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 l'agevolazione per gli interventi di efficientamento di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013. Vengono parimenti prorogate le agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16, D.L. 63/2013.

➤ ART. 1, COMMA 59_PROROGA BONUS FACCIATE

Viene prorogato a tutto il 2021 il c.d. bonus facciate introdotto con l'articolo 1, comma 219, L. 160/2019.

➤ ART. 1, COMMA 60_ESTENSIONE DETRAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTROGENI DI EMERGENZA

Introducendo il nuovo comma 3-bis nell'articolo 16-bis, Tuir, viene riconosciuta una detrazione in misura pari al 50% anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

➤ ART. 1, COMMI 61-65_INTRODUZIONE DEL BONUS IDRICO

Viene introdotto, per le persone fisiche residenti in Italia, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del bonus idrico.

➤ ART. 1, COMMA 66_MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. SUPERBONUS

Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell'agevolazione del c.d. superbonus, prevedendone l'estensione a tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; inoltre, per le spese sostenute nel 2022 le rate annuali di fruizione scendono a 4 di pari importo.

Il nuovo comma 8-bis, estende l'agevolazione:

- a tutto il 2022 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), quando al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 30 giugno 2023 per interventi effettuati dagli IACP di cui al comma 9, lettera c), per i quali al 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

➤ ART. 1, COMMA 67_CESSIONE DEL CREDITO

Viene previsto che la possibilità di cessione del c.d. superbonus si estende anche alle detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell'anno 2022.

➤ ART. 1, COMMA 76_PROROGA BONUS VERDE

Viene esteso a tutto il 2021 il c.d. bonus verde.

➤ ART. 1, COMMI 381-384_CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE

Per il solo 2021, viene riconosciuto, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

A tal fine, il locatore deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato in 50 milioni di euro.

➤ ART. 1, COMMI 595-596_MODIFICA REGIME LOCAZIONI BREVI

Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

➤ ART. 1, COMMI 599-601_ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021

Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final.

➤ ART. 1, COMMA 602_CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, viene prorogato al 30 aprile 2021 ed esteso alle agenzie di viaggio e i tour operator.

➤ ART. 1, COMMI 1087-1089_CREDITO D'IMPOSTA SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 viene riconosciuto, con il fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa individuato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

TANTE ALTRE NEWS
E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO

www.pierlucaeassociati.it